



trasporti regionali della sardegna

Disciplinare Tecnico Prestazionale

**Fornitura traverse in legno eco-impregnato per armamento ferroviario per ARST
S.p.A.**

SOMMARIO

Art. 1. Oggetto dell'Appalto.....	3
Art. 2. Descrizione della fornitura.....	3
Art. 3. Consegna del materiale.....	4
Art. 4. Collaudo e garanzia.....	5
Art. 5. Obblighi a carico dell'Operatore economico.....	5
Art. 6. Sicurezza.....	6
Art. 7. Durata contrattuale.....	6
Art. 8. Importo dell'affidamento.....	7
Art. 9. Revisione prezzi.....	7
Art. 10. Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	8
Art. 11. Responsabile unico di Progetto (RUP).....	8
Art. 12. Garanzia definitiva.....	8
Art. 13. Cessione del contratto e Subappalto.....	9
Art. 14. Cessione dei crediti.....	9
Art. 15. Risoluzione del contratto.....	9
Art. 16. Anticipazione.....	10
Art. 17. Modalità di pagamento.....	10
Art. 18. Obblighi dell'Affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	11
Art. 19. Penali.....	12
Art. 20. Spese di contratto.....	12
Art. 21. Forma del contratto e allegati.....	12
Art. 22. Obbligo di riservatezza.....	13
Art. 23. Foro competente.....	13
Art. 24. Patto di integrità.....	13
Art. 25. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.....	13
Art. 26. Rinvio Normativo.....	13
Art. 27. Privacy.....	14

PREMESSA

Il presente *Disciplinare Tecnico Prestazionale* (di seguito DTP) equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti gli elementi ai sensi dell'art. 87 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e dell'art.32 dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023.

Art. 1. Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di materiali d'armamento ferroviario delle linee ferroviarie di ARST S.p.A consistenti in traverse in rovere eco-impregnato, per una quantità di:

Art.	u.m.	Quantità
Traverse in legno eco-impregnato	cad	6.000

Poiché trattasi di una fornitura, il presente affidamento non è soggetto all'art. 57, commi 1 del d.lgs. 36/2023, in materia di clausole sociali e commi 2 di Green Public Procurement in quanto la fornitura non rientra nelle categorie adottate.

Non è prevista la suddivisione in lotti per consentire una gestione unitaria .

Il contratto è da stipulare a misura.

L'appalto è affidato col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.108 co. 3 del DLgs 36/2023 in quanto le caratteristiche della fornitura sono definite dal mercato.

Art. 2. Descrizione della fornitura


I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere in legno eco-impregnati con le caratteristiche di seguito descritte.

Il legno utilizzato per la produzione delle traverse dovrà avere una durabilità naturale di classe 2 per il durame e di classe 5 per l'alburno secondo la norma europea EN 350-2 e dovrà essere impregnato, aumentando la durabilità naturale, al fine di poter essere utilizzato in classe di rischio 4 secondo la norma europea EN 355. Tutte le traverse dovranno avere un sistema di consolidamento delle testate che garantisca ai manufatti maggiore solidità e durata. La marcatura dei prodotti dovrà contenere informazioni sui manufatti e la scritta ECO che contraddistingue il materiale come rifiuto non pericoloso e dovrà essere apposta per mezzo di un'etichetta metallica che consenta la lettura di tale dicitura fino alla fine della vita del manufatto.

Per il trattamento preservante e impermeabilizzante, il materiale fornito deve provenire da impianto in possesso di omologazione del trattamento antisettico del legname, rilasciato da Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

Come previsto nella Specifica Tecnica RFI TCAR SF AR 03 005 Rev. D, tutte le testate dei prodotti dovranno essere consolidate al fine di prevenire e/o ridurre la possibilità di spacchi sulle testate stesse e tutti i prodotti dovranno essere marcati con apposita targhetta metallica.

I legnami devono avere una forma trasversale e longitudinale rettangolare così come definito nella seguente figura:



dimensioni						
parametro			forma		forma	
L	a	s	1	2	1	2
(mm)	(mm)	(mm)	b minimo (mm)		c minimo (mm)	
1800	220	130	130	160	50	50

dove per L si intende la dimensione maggiore della traversa.

La prima consegna del materiale, pari ad un quantitativo minimo di 2.400 pezzi, dovrà essere entro 60 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula del contratto. La fornitura dovrà essere conclusa entro 15 mesi dalla data di stipula del contratto.

Art. 3. Consegna del materiale

Il punto di consegna del materiale è nelle **Stazioni ferroviarie del Sud Sardegna tra Orroli e Mandas.**

La società ARST S.p.A. dovrà essere informata, con un preavviso minimo di 5 (cinque) giorni, della data di arrivo del materiale.

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del fornitore. Le spese di trasporto (compresi carico e scarico) ed ogni altra eventuale, connessa con la spedizione sono a carico del Fornitore il quale, pertanto, deve effettuare le consegne libere da ogni onere presso le sedi indicate.

Il fornitore dovrà accertarsi a sua cura e spese della compatibilità dei luoghi di scarico del materiale con le tecniche e metodologie di scarico e movimentazione dei materiali da esso scelti. L'accatastamento dei materiali dovrà comunque avvenire sempre secondo i dettami della buona tecnica per prevenire instabilità delle catoste che non dovranno comunque creare impedimenti e

pericolo per l'esercizio ferroviario.

La società ARST S.p.A. si riserva di imporre al fornitore altri luoghi di consegna del materiale, purché idonei, sempre all'interno del territorio regionale sardo, ferme restando le quantità e gli assortimenti indicati nei prospetti sopra riportati, senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.

Deterioramenti per negligenze o in conseguenza del trasporto conferiscono a ARST S.p.A. il diritto di rifiutare i prodotti a tutto danno del fornitore.

Art. 4. Collaudo e garanzia

Il Fornitore dovrà comunicare ad ARST S.p.A., almeno 10 (dieci) giorni prima e comunque entro i termini di consegna indicati, la data in cui il materiale sarà disponibile per i collaudi, che saranno eseguiti presso lo stabilimento di produzione, secondo quanto indicato nella STF RFI TCAR SF AR 03 005 D, in modo particolare al capitolo II.8.

Qualunque sia il quantitativo di materiale disponibile, le operazioni di collaudo dovranno svolgersi con continuità, in orario lavorativo, nei giorni feriali. Di tutte le operazioni di collaudo sarà redatto apposito verbale in contraddittorio fra gli incaricati di ARST S.p.A. e del fornitore.

In caso di materiale non conforme alle specifiche, il fornitore lo dovrà sostituire a propria cura e spese con altro materiale rispondente alle prescrizioni, da sottoporre a controllo fino a esito positivo. In caso contrario ARST S.p.A. si riserva la facoltà di rifiutare l'intero lotto di provenienza.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio per i tecnici incaricati dei collaudi saranno interamente a carico del Fornitore.

Qualora le operazioni di collaudo dovessero subire ritardi per cause imputabili ad ARST S.p.A., i termini di consegna saranno prorogati per un numero di giorni corrispondenti a quelli di ritardo.

Per tutti i materiali si applica una garanzia di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di consegna.

Arst si riserva la possibilità di accettare consegne parziali di materiale, in assicurazione di qualità senza la effettuazione dei collaudi appena descritti

Art. 5. Obblighi a carico dell'Operatore economico

L'Operatore economico, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 21.

La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Operatore economico è tenuto a eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 6. Sicurezza

Le prestazioni appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene. Il Fornitore pertanto è obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del DLgs 81/2008 e s.m.i. .

Le prestazioni appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene. Il Fornitore pertanto è obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del DLgs 81/2008 e s.m.i. .

Non essendo necessaria la redazione del Duvri, si promuoverà il coordinamento (art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) per lo svolgimento in sicurezza delle attività (Verbalizzare riunione preliminare di sopralluogo e coordinamento tra l'Appaltatore e il Responsabile di Sede o Suo delegato);

Verrà individuato un Referente di Sede/Coordinatore locale con il quale concordare preliminarmente tutte le modalità di fornitura, orari di consegna, etc.;

- il Fornitore dovrà essere accompagnato dal Responsabile/Referente di Sede o suo delegato e informato sui possibili rischi presenti nelle aree di competenza giuridica ARST;
- al Fornitore verranno mostrati i punti in cui effettuare gli scarichi del materiale e i percorsi da seguire affinché l'attività si svolga, dall'inizio alla fine, senza interferenze (ad esempio, rischio investimento), con altre attività aziendali.
- le attività del Fornitore dovranno svolgersi in autonomia, in area definita a priori, senza partecipazione di lavoratori ARST o altri lavoratori di ditte esterne. Con utilizzo dei DPI previsti per le attività oggetto della fornitura.

Restano a carico del Fornitore tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Art. 7. Durata contrattuale

Il contratto ha la durata di mesi 15 (quindici mesi) a decorrere dalla data di stipulazione del contratto stesso o comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale stimato al netto del ribasso se precedente alla scadenza.

Qualora alla scadenza naturale del contratto vi fosse un residuo dell'importo presunto, su di esso l'Operatore Economico non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante; la stessa si riserva la facoltà di proseguire il contratto agli stessi patti e condizioni fino ad esaurimento di

tale importo presunto, ai sensi dell'art. 120 co. 10 del DLgs 36/2023, per ulteriori 6 mesi.

Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi del comma 8 dell'art.17 del D.Lgs. n. 36/2023; è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Art. 8. Importo dell'affidamento

L'importo a base gara è il seguente:

n.	Descrizione bene	u.m.	Quantità	p.u.	Importo
1	Traverse in legno	cad	6.000,00	85,00 €	€ 510.000,00

L'importo dell'affidamento sarà quello risultante dall'offerta proposta il cui importo si intende comprensivo di ogni onere necessario per la fornitura, al netto dell'Iva di legge, ritenuto congruo dal RUP e conveniente dall'Ente.

Nel corrispettivo per l'esecuzione della fornitura s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare la fornitura compiuta alle condizioni stabilite dal presente DTP. Inoltre nessun compenso è dovuto per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione della fornitura affidata.

Art. 9. Revisione prezzi

È ammessa, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023, la revisione prezzi. Le clausole di revisione sono attivate quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la sezione III per gli appalti di servizi e forniture dell'allegato II.2-bis del Codice dei Contratti, supera in aumento o in diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione. Le clausole si applicano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione. Per la determinazione dell'indice di revisione si fa riferimento all'art.11 dell'Allegato II-bis del Codice.

Poiché il codice CPV 34947100-8 - Traverse del presente appalto non rientra in quelli presenti nella tabella D, ai sensi dell'art.11 co.4 e 5 dell'Allegato II.2-Bis del Codice, si ritiene di adottare come CPV di riferimento quello 34940000-8 Attrezzature ferroviarie.

Per il calcolo della variazione si rimanda all'art.12 dell'Allegato II.2 -bis. La frequenza di revisione è pari a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi

avviene in corrispondenza degli stati di pagamento della fornitura determinati secondo le modalità indicate all'art.17 del presente Capitolato.

In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato 1.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Nel caso in cui l'applicazione dell'articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice.

Art. 10. Modifica del contratto in fase di esecuzione

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 141 co. 3 lett.i del Codice, si riserva la facoltà di adottare le seguenti opzioni:

- Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del d.lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- Ai sensi dell'art. 120, comma 10, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, Il contratto può essere modificato, proseguendo lo stesso agli stessi patti e condizioni fino ad esaurimento dell'importo presunto, per ulteriori 6 mesi.

Art. 11. Responsabile unico di Progetto (RUP)

Il Responsabile Unico di Progetto svolge i compiti e funzioni previsti dalla vigente normativa di settore (art. 15 e all'allegato I.2 del D.lgs. n. 36/2023) oltre a quelle previste dal presente Disciplinare.

In conformità a quanto previsto dall'art. 8 comma 3 dall'allegato I.2, del d.lgs. n. 36/2023 il RUP svolge anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Art. 12. Garanzia definitiva

Per la sottoscrizione del contratto l'affidatario dovrà costituire una garanzia definitiva, da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenterà la garanzia definitiva sotto forma di garanzia fideiussoria, questa dovrà essere emessa e firmata digitalmente, essere altresì verificabile

telematicamente presso l'emittente, e dovrà indicare il sito internet presso il quale sarà possibile verificare la garanzia.

Art. 13. Cessione del contratto e Subappalto

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del d.lgs. 36/2023, l'affidatario esegue in proprio la fornitura oggetto del contratto.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del d.lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione della prestazione.

L'operatore economico indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

Art. 14. Cessione dei crediti

La cessione dei crediti è regolamentata dal combinato disposto dell'art. 120 co. 12 e dall'articolo 6 dell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

Art. 15. Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del D.lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con PEC, nei seguenti casi:

- mancata esecuzione della fornitura alla data stabilita con reiterata richiesta per un massimo di due volte;
- grave inadempimento successivo a tre diffide ad adempiere comunicate tramite PEC.
- sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- inosservanza agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010;
- Inosservanza degli adempimenti previsti dall'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 e dal d.lgs. 81/08;
- violazione in materia di subappalto e di cessione del contratto;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla procedura ed alla fase

contrattuale;

- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- l'importo delle penali applicate di cui all'Art. 16 superi il 10% dell'importo contrattuale netto;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
- fallimento concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'Affidatario;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento della fornitura, dei requisiti minimi per l'esecuzione della fornitura.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Art. 16. Anticipazione

Ai sensi art.141 co 3 lett. i) l'art.125 del DLgs 36/2023 non trova applicazione, pertanto non si riconosce all'Operatore economico l'anticipazione sull'importo originario di contratto.

Art. 17. Modalità di pagamento

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico ogni qualvolta si raggiunga un quantitativo minimo di 1800 unità, una volta accertata la regolare esecuzione in termini di quantità e qualità delle prestazioni contrattuali.

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'operatore economico, su indicazione del RP; si provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni indicate nella fattura e relativi allegati.

La Stazione appaltante procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti, mediante la richiesta del DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11 del Dlgs. 36/2023. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

La Stazione appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- Omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- Durc irregolare.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni data fattura fine mese, documento fiscale emesso a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità, che deve avere luogo non oltre 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all' ARST SPA (C.F._

00145190922) – via Posada 10 – 09122 - Cagliari, pec arst.fei@pec.it e dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Il Codice Univoco Ufficio che identifica la Stazione Appaltante al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente: 00000000 .

Oltre al "Codice Univoco Ufficio", che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, devono essere indicati nella fattura anche le seguenti informazioni, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni:

- Il codice identificativo di gara (CIG) e il CUP (se presente), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n.136 del 13 agosto 2010.

Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di contestazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte, dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della L. n.136 del 2010 e s.m.i., nonché in caso di applicazione delle penali di cui all'Art. 16. In tali casi il pagamento sarà effettuato alla definizione del contenzioso.

ARST S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all'applicazione del cd. Split Payment per cui le fatture dovranno riportare la seguente annotazione: "Scissione dei pagamenti – Art.17-ter D.P.R. 633/1972". ARST provvederà a pagare la fattura al netto dell'IVA con le modalità contrattuali concordate e a versare l'importo dell'IVA esposta in fattura direttamente all'Erario.

Art. 18. Obblighi dell'Affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche. Nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A.

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento, l'Affidatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Arst ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di propria competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I dati trasmessi dall'Affidatario saranno vevoli per tutti i rapporti contrattuali presenti e futuri che si

venissero ad instaurare con l'Arst impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione riguardante le suddette informazioni

Art. 19. Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito all'Art. 5, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a:

- 1,5 ‰ per mille (uno virgola cinque per mille) dell'importo contrattuale del materiale non consegnato in tempo utile , per ogni decade o frazione, dopo la prima fino al 50 esimo giorno di ritardo;
- 2% (due per cento) per ogni successiva decade o frazione.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo totale della fornitura.

Qualora il ritardo sia tale da comportare una penale superiore, Arst Spa ha facoltà di risolvere il contratto restando incamerata la cauzione definitiva. In tal caso la stazione appaltante avrà diritto al risarcimento danni derivanti dall'eventuale maggiore prezzo che dovrà corrispondere ad altro fornitore. Ai fini del calcolo delle penalità non saranno considerati i periodi dell'anno compresi dal 01 al 31 Agosto e dal 20 Dicembre al 10 Gennaio.

Art. 20. Spese di contratto

Ai sensi dell'art.18 comma 10 del D.lgs. 36/2023, l'affidatario assolve una tantum il pagamento dell'imposta di bollo al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso, in base alla tabella contenuta nell'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023.

Art. 21. Forma del contratto e allegati

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, il contratto sarà stipulato Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.

Fa parte integrante del contratto ed è materialmente allegato, il Disciplinare Tecnico Prestazionale.

Fanno parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- La garanzia definitiva;
- l'offerta economica dell'Operatore economico;
- Il patto di integrità;
- Dichiarazione di tracciabilità;
- Informativa privacy.
- in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;

- in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023.

L'affidatario, con la sottoscrizione del contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nei documenti del Disciplinare, sono condizioni vincolanti di contratto.

Art. 22. Obbligo di riservatezza

L'affidatario si impegna all'osservanza della riservatezza su notizie, dati, informazioni di carattere sia tecnico, sia scientifico di pertinenza della procedura, di cui venga a conoscenza nell'esecuzione della fornitura.

Art. 23. Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'Affidatario dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Cagliari.

Art. 24. Patto di integrità

L'Affidatario si impegna ad accettare e conoscere gli obblighi previsti dal "Patto di Integrità", individuato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012.

Il mancato rispetto del protocollo di integrità dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, all'interdizione a partecipare ad altre gare indette dall'ARST per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.

Art. 25. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Affidatario si impegna ad accettare e conoscere e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle società partecipate" approvato con D.G.R. n. 43/7 del 29 ottobre 2021, reperibile sul sito web all'indirizzo <https://delibere.regione.sardegna.it/protected/57383/0/def/ref/DBR57377/>.

L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto. L'ARST, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Affidatario il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 26. Rinvio Normativo

Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato, si fa rinvio, oltre che al Codice Civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 27. Privacy

L'ARST informa che i dati personali raccolti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.13 e 14 del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR), saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli 15-22 del medesimo Regolamento.